

Condizioni generali di Lienhard & Partner riguardo a Swiss Life Premium

Il seguente testo vale per analogia anche per soggetti di sesso femminile e per una pluralità di persone.

Le seguenti condizioni intendono regolamentare la relazione reciproca tra il cliente e Lienhardt & Partner Banca Privata Zurigo SA (di seguito denominata «banca») indipendentemente dai servizi o prodotti della banca acquistati dal cliente. Sono fatti salvi accordi speciali della banca stessa.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti delle Condizioni generali.

Descrizione del prodotto

1. Conto/deposito

Il cliente apre presso la banca un conto («conto») e un deposito titoli ad esso collegato («deposito»). Il conto e il deposito vengono tenuti nella valuta di riferimento secondo quanto indicato nella domanda di apertura.

Il conto serve per la gestione delle transazioni eseguite in relazione alla compravendita di titoli, per l'accredito di eventuali distribuzioni nonché l'addebito di commissioni, imposte e tasse. Il conto non può essere utilizzato per il traffico dei pagamenti. I pagamenti vengono effettuati esclusivamente sul conto che nella domanda di apertura viene indicato alla voce «coordinate bancarie di riferimento», salvo diversamente concordato in maniera esplicita. Non sono consentiti ordini di pagamento a terzi né pagamenti di assegni. Il conto non funge da conto di base per le operazioni di cassa e di borsa né per servizi bancari di altro genere. È consentita la costituzione in pegno di diritti verso terzi.

Il deposito serve per la compravendita nonché la custodia dei titoli. Sono considerati titoli gli investimenti collettivi di capitale. Frazioni di obbligazioni, quote di investimenti collettivi, certificati ecc. sono espressamente ammessi. La detenzione di titoli patrimoniali avviene a nome della banca, ma per conto e a rischio e pericolo del cliente. Possono essere gestiti solo titoli autorizzati dalla banca.

Ulteriori condizioni relative al prodotto

2. Fornitura/consegna di consistenze di titoli nonché quote di fondi

La fornitura/consegna di titoli e quote di fondi è consentita unicamente in determinate circostanze e previo accordo con la banca.

3. Versamenti, investimenti e ordini di vendita

Il cliente effettua i versamenti tramite bonifico bancario o postale. I fondi versati entro i termini pattuiti vengono investiti alla successiva data di acquisto al netto dei costi e delle commissioni, secondo quanto riportato nel regolamento sui costi.

Il cliente non riceve interessi creditori per il periodo che intercorre tra il ricevimento del versamento sul conto e l'investimento nel proprio deposito. La banca non risponde di eventuali ritardi nell'investimento, salvo in caso di negligenza grave.

Per poter essere investiti, i versamenti devono essere accreditati sul conto del cliente con valuta antecedente la data di acquisto di almeno due giorni lavorativi.

Gli ordini di vendita devono pervenire alla banca al più tardi due giorni lavorativi bancari prima della data di vendita. La banca trasferisce sul conto del cliente il ricavo della vendita con valuta posteriore alla data di vendita dei titoli e delle quote del fondo di almeno dieci giorni lavorativi.

La data di acquisto e di vendita viene comunicata al cliente nella forma appropriata.

Se il cliente conferisce diversi ordini il cui importo complessivo supera l'aver a sua disposizione o il credito concessogli dalla banca, quest'ultima è autorizzata a stabilire quali ordini eseguire in toto o parzialmente senza tener conto della data o dell'ordine temporale di ricezione.

4. Reinvestimento dei proventi da investimenti

I proventi derivanti dagli investimenti (distribuzioni) vengono reinvestiti automaticamente alla successiva data di acquisto in ulteriori quote o in frazioni di quote del medesimo investimento.

5. Switch/ristrutturazione

Il cliente ha il diritto di passare in qualunque data di acquisto e di vendita, mediante comunicazione scritta, da un investimento a un altro secondo l'offerta di prodotti disponibile. Per la ristrutturazione da un investimento già esistente a un altro la banca applica una commissione in base all'apposito regolamento.

6. Rinuncia all'inoltro di informazioni

Il cliente prende atto e accetta di rinunciare al diritto di ricevere dalla banca informazioni rilevanti in relazione all'esercizio dei propri diritti di azionista. Il cliente esonera la banca dagli obblighi a cui è sottoposto. Sono fatte salve eventuali disposizioni di legge vincolanti. Il cliente può revocare in qualsiasi momento tale rinuncia mediante comunicazione scritta alla banca.

7. Estratti

Il cliente riceve gratuitamente dalla banca, almeno con cadenza annuale, un estratto conto e/o un estratto patrimoniale in cui sono riportati i valori patrimoniali alla scadenza. L'estratto viene messo a disposizione in formato elettronico, a condizione che il cliente abbia accesso al portale clienti. La banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo e a pagamento, ulteriori estratti e/o li invia per posta. Non esiste la possibilità di trattenere la posta presso la banca.

8. Costi, spese e tasse di diritto pubblico

Le spese e le commissioni di terzi, come imposte e tasse, in particolare imposte alla fonte e tasse di bollo sulla compravendita di titoli e quote di fondi e dividendi eventualmente distribuiti, sono a carico del cliente.

Eventuali commissioni di acquisto e vendita, spese e commissioni di terzi nonché imposte e tasse sono comprese nel prezzo di acquisto e di vendita e non vengono riportate separatamente.

Le spese e i costi già addebitati non vengono restituiti in caso di chiusura del conto/deposito.

9. Depositi «Execution only»

In tutti i casi in cui il cliente non ha stipulato un accordo scritto separato relativamente a un determinato servizio finanziario, la banca gestisce il suo deposito come deposito «Execution only».

Nel caso dei depositi «Execution only», la banca si occupa della mera accettazione e trasmissione di ordini che hanno per oggetto strumenti finanziari. La valuta di riferimento è il franco svizzero.

Salvo diversamente comunicato dalla banca al cliente, quest'ultimo viene classificato come cliente privato ai sensi della legge federale sui servizi finanziari (LSerFi).

Il cliente è consapevole e acconsente che gli ordini da lui trasmessi per la compravendita di strumenti finanziari tramite il portafoglio «Execution only» vengano eseguiti senza alcuna consulenza in investimenti, gestione patrimoniale né obblighi di avviso o di informazione a carico della banca. Il cliente si assume la piena responsabilità per le proprie decisioni d'investimento e per i rischi ad esse connessi.

Il cliente prende atto esplicitamente che in caso di ordini «Execution only» la banca non verifica l'adeguatezza risp. l'appropriatezza degli strumenti finanziari da lui acquistati in relazione alle sue conoscenze ed esperienze nell'ambito degli investimenti né si informa sui suoi obiettivi di investimento, sulla sua situazione finanziaria, compresa la capacità di subire eventuali perdite e la sua tolleranza al rischio («verifica dell'appropriatezza» risp. «verifica dell'adeguatezza») e che la banca non informa ripetutamente in merito all'assenza di tali controlli al momento di ogni transazione di questo genere. Il cliente è tenuto a valutare personalmente se gli strumenti finanziari in questione sono per lui appropriati e adeguati e a evitare l'acquisto di strumenti finanziari di cui non comprende sufficientemente il funzionamento.

Il cliente è a conoscenza della natura e dell'entità degli ordini «Execution only», dei costi e dei rischi ad essi connessi nonché dei rischi legati agli strumenti finanziari. Il cliente comprende e accetta tali rischi, si assume la responsabilità esclusiva delle proprie azioni ed esonera la banca da qualsivoglia responsabilità. Il cliente è altresì consapevole del vincolo economico esistente con terzi, dell'offerta di

mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari, del nome e dell'indirizzo della banca, del campo di attività e dello status di vigilanza di quest'ultima nonché della possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto. Si fa inoltre riferimento all'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari», consultabile sul sito Internet della banca.

10. Durata della relazione d'affari

La relazione d'affari ha durata illimitata. Il conto/deposito e l'eventuale ordine di gestione patrimoniale stipulato rimangono validi anche in caso di decesso, perdita dell'esercizio dei diritti civili o fallimento del cliente.

11. Trasferimento dei dati

La banca è autorizzata a trasmettere oltre confine i dati relativi al conto/deposito tramite una rete pubblica, accessibile a chiunque (Internet).

12. Domicilio al di fuori della Svizzera

Se il cliente trasferisce il proprio domicilio in uno Stato estero, tale condizione comporta lo scioglimento automatico della relazione d'affari, salvo diversamente concordato in maniera esplicita. Contestualmente alla comunicazione scritta riguardo al cambio di domicilio, il cliente è tenuto a indicare un istituto bancario o un altro ente al quale poter trasferire i valori. Se il cliente non specifica alcunché, la banca può vendere i valori del deposito.

13. US-Person

Il conto/deposito non è destinato a persone considerate US-Person ai sensi del diritto fiscale statunitense.

14. Diritto di disposizione

Il diritto di disposizione notificato alla banca è da questa ritenuto valido fino a revoca scritta inviata alla stessa, senza tener conto di eventuali discrepanze con iscrizioni nel registro di commercio e/o in altre pubblicazioni. Il cliente deve informare tempestivamente la banca qualora una persona che gode del diritto di disposizione non sia più capace di esercitare i diritti civili.

La banca non risponde per danni derivanti dall'incapacità di agire di una persona avente il diritto di disposizione, tranne nel caso in cui detta incapacità sia stata comunicata alla banca e quest'ultima non abbia operato con la diligenza consueta nella prassi di settore.

In caso di decesso del cliente, la banca è autorizzata a richiedere tutti i documenti secondo il suo giudizio necessari, che dimostrino la legittimità degli eredi o di terzi. I costi necessari eventualmente sostenuti (ad es. per traduzioni o l'emissione di documenti) sono a carico della persona richiedente.

La banca può decidere, a propria discrezione, di limitare o annullare il diritto di disposizione successivamente al decesso del cliente.

La banca può accettare, ma non è comunque tenuta a farlo, procure diverse da quelle conferite sull'apposito modulo della banca stessa.

Se il cliente fornisce istruzioni contraddittorie o poco chiare circa il diritto di disposizione, la banca è autorizzata a limitare tale diritto.

15. Controllo della legittimità

La banca verifica il diritto di disposizione ad es. confrontando le firme con quelle in suo possesso. La banca non è tenuta, benché ne abbia il diritto, a effettuare un controllo della legittimità più approfondito.

Il cliente ha l'obbligo di conservare con cura i documenti della banca e di proteggerli dall'accesso da parte di persone non autorizzate. Se conferisce ordini di pagamento, il cliente si impegna a osservare tutte le misure precauzionali per evitare il rischio di attività fraudolente. Il cliente mantiene segreti password e codici. Eventuali danni riconducibili alla violazione degli obblighi di diligenza sono a carico del cliente. La banca adotta opportune misure per individuare e impedire attività fraudolente. Se non opera in tal senso con la diligenza consueta nella prassi di settore, la banca si assume i danni che ne derivano. Laddove né il cliente né la banca abbiano violato gli obblighi di diligenza, l'eventuale danno è a carico della parte alla cui sfera d'influenza va imputato.

16. Obbligo di diligenza e responsabilità

La banca fornisce i propri servizi con la diligenza consueta nella prassi di settore. La responsabilità della banca si limita in tutti i casi ai danni diretti arrecati al cliente come conseguenza immediata delle azioni della banca stessa, e non comprende quindi eventuali danni indiretti o consequenziali. La banca risponde esclusivamente per danni da essa causati intenzionalmente o per negligenza.

La responsabilità nei confronti del cliente è limitata a danni derivanti da negligenza grave da parte della banca. Qualora si avvalga di terzi per la prestazione dei servizi, la banca è responsabile unicamente per la dovuta diligenza nella scelta dei fornitori esterni e nelle istruzioni a essi fornite. I consulenti finanziari ovvero i gestori patrimoniali, con i quali la banca eventualmente collabora, operano in modo indipendente dal punto di vista giuridico ed economico e forniscono i loro servizi come prestazioni autonome. La banca declina qualsiasi responsabilità in merito ai consulenti finanziari ovvero i gestori patrimoniali (incl. le loro organizzazioni e i terzi di cui si avvalgono) e i servizi da essi forniti.

17. Relazione d'affari con più persone

In caso di relazione d'affari tra la banca e più persone, queste ultime rispondono solidalmente per eventuali pretese che la banca può far valere in virtù della relazione d'affari e possono disporre solo congiuntamente. È fatto salvo un diverso regolamento stipulato per iscritto con la banca.

18. Istruzioni del cliente, storno, annullamento e mancata esecuzione di ordini

La banca si attiene alle istruzioni impartite dal cliente. Essa è autorizzata a non eseguire, a stornare o annullare ordini, in particolare in caso di copertura insufficiente, se ritiene che il cliente possa subire un danno, se dubita del diritto di disposizione dell'ordinante o in presenza di contrarie disposizioni di legge, normative o prescrizioni interne alla banca, decisioni emanate da autorità, accordi o sanzioni nazionali o internazionali che la banca è obbligata a osservare.

La banca è autorizzata ad annullare transazioni e ordini contabilizzati erroneamente.

Se il cliente conferisce ordini il cui importo complessivo supera l'aver a sua disposizione o il credito concessogli dalla banca, quest'ultima è autorizzata a stabilire a propria discrezione quali ordini eseguire in toto, parzialmente o a non eseguire del tutto.

19. Obbligo di informazione del cliente

La banca ha l'esigenza di disporre sempre di informazioni aggiornate relative ai clienti. Pertanto il cliente ha l'obbligo di comunicare alla banca, per iscritto, in maniera tempestiva e conforme al vero, eventuali modifiche riguardanti la propria persona, i propri mandati, i detentori del controllo nonché gli aventi diritto economico nei confronti dei valori patrimoniali (in particolare nome, indirizzo di domicilio effettivo, indirizzo di recapito, nazionalità, stato fiscale).

Se non ottempera a tale obbligo, il cliente è tenuto a sostenere gli eventuali costi relativi a ricerche nonché ad assumersi i successivi danni arrecati alla banca.

20. Averi patrimoniali senza contatto e non rivendicati

Il cliente si impegna a non interrompere i contatti con la banca. Qualora si verifichi un'interruzione dei contatti, la banca può addebitare al cliente i costi sostenuti per le ricerche dell'indirizzo come pure per il trattamento e la sorveglianza dei valori patrimoniali non rivendicati. Le relazioni d'affari senza contatto e non rivendicate con un saldo debitore vengono sciolte dalla banca. Ulteriori informazioni sugli averi patrimoniali senza contatto e non rivendicati sono disponibili sul sito Internet della banca.

21. Comunicazioni della banca

Le comunicazioni della banca si considerano validamente recapitate al cliente se sono state inviate secondo le sue ultime istruzioni o anche in deroga ad esse qualora ciò si sia reso necessario per tutelare il cliente stesso. In assenza di contestazioni scritte fatte pervenire entro 30 giorni dal cliente, le comunicazioni della banca si considerano accettate.

22. Sicurezza / errori di trasmissione

Il cliente riconosce che Internet e la rete mobile pubblica rappresentano reti globali e pubbliche generalmente accessibili a chiunque e che il traffico dei dati tra il cliente e la banca attraverso il portale clienti avviene mediante infrastrutture pubbliche e non protette in modo specifico; ciò vale anche per le comunicazioni in formato elettronico inviate dalla banca al cliente in relazione al trasporto. La banca adotta misure appropriate, nei limiti delle possibilità a sua disposizione, al fine di garantire la massima sicurezza nella comunicazione tramite i suddetti canali.

Eventuali danni (in particolare dovuti a furto, ritardi, malintesi, alterazioni o doppi esemplari) derivanti dall'utilizzo di modalità di trasmissione come posta, aziende di trasporto, telefono, comunicazioni elettroniche o qualunque altra forma di trasmissione sono a carico della parte nella cui sfera d'influenza è stata individuata la causa dell'atto pregiudizievole. Se si verifica un danno dovuto a circostanze casuali o a cause di forza maggiore senza che il cliente o la banca abbia violato i propri obblighi di diligenza, ciascuna delle parti risponde per i danni arrecati.

Il cliente prende atto che l'invio di informazioni e comunicazioni via e-mail o mediante modalità di trasmissione analoghe avviene in maniera non sicura e che in tal modo non risulta garantita la protezione della riservatezza e del segreto bancario. Allo stesso modo, le e-mail possono contenere software dannosi oppure essere inviate a un indirizzo sbagliato o intercettate. La banca consiglia al cliente di evitare l'invio di informazioni confidenziali via e-mail o attraverso altri canali di comunicazione non sicuri e può rifiutare eventuali ordini conferiti in siffatto modo.

23. Problemi tecnici e interruzioni di esercizio

In caso di problemi tecnici e interruzioni di esercizio, il cliente non ha alcun diritto di richiedere un risarcimento alla banca, purché quest'ultima abbia operato con la diligenza consueta nella prassi di settore.

24. Esecuzione di ordini e reperibilità

Generalmente gli ordini vengono elaborati e contabilizzati solo durante i normali orari di apertura della banca. Tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione possono verificarsi ritardi legati agli orari di apertura della banca, alle regolamentazioni dei giorni festivi in Svizzera e all'estero, ai giorni e agli orari di negoziazione delle borse, a una necessaria elaborazione tecnica o manuale, a problemi di natura tecnica, controlli di sistema o per motivi di altro genere. La banca non risponde né per danni legati a ritardi di questo tipo né per ordini rifiutati, in altro modo errati o non eseguiti per altri motivi, a meno che non abbia operato con la diligenza consueta nella prassi di settore. In questo caso essa risponde esclusivamente per la perdita di interessi. Per il calcolo della perdita fanno fede i tassi d'interesse della banca.

Il cliente è consapevole che la banca non può garantire una reperibilità costante durante i normali orari di apertura. Per tutte le relazioni d'affari con la banca, il sabato, la domenica e i giorni festivi riconosciuti per legge non sono considerati giorni lavorativi.

25. Rendiconto e contestazioni

Il cliente riceve periodicamente (ad es. con cadenza giornaliera, mensile, trimestrale, annuale) estratti conto e/o estratti patrimoniali contenenti tutti i movimenti, come l'accredito o l'addebito di interessi, commissioni, spese e imposte.

Tutti i reclami o le obiezioni, in particolare per quanto concerne l'esecuzione o la mancata esecuzione di ordini di ogni genere, gli estratti conto, di deposito o patrimoniali, la valutazione degli averi o altre comunicazioni della banca, devono essere presentati a quest'ultima immediatamente dopo la ricezione del rispettivo avviso, in ogni caso entro 30 giorni, altrimenti esso si considera accettato dal cliente.

Se il cliente non presenta per tempo le proprie contestazioni, non può più rivendicare un eventuale danno a lui arrecato a causa della mancanza di documenti e delle comunicazioni oggetto della contestazione.

Se il cliente è in attesa di comunicazioni o documenti, è tenuto a comunicare immediatamente alla banca un ritardo nella ricezione qualora i documenti non pervengano alla data prevista.

26. Averi in valuta estera e/o su conti metalli preziosi

Gli attivi della banca corrispondenti agli averi dei clienti in valuta estera vengono investiti a nome della banca, ma per conto e a rischio e pericolo del cliente, nella stessa valuta presso le banche di corrispondenza della banca stessa, sia all'interno del Paese in cui tale valuta ha corso sia al di fuori di esso.

La banca non risponde per eventuali imposte e oneri a cui tali averi sono soggetti in ragione delle consistenze detenute nell'area monetaria o presso la sede della banca corrispondente né si assume la responsabilità al riguardo.

Se nel Paese in cui è investito l' avere vengono introdotte misure emanate da autorità che non risultano correlate né alla banca né al cliente, quest'ultimo si assume le conseguenze economiche e legali per quanto riguarda la quota da lui detenuta.

La banca adempie al proprio obbligo derivante dai conti in valuta estera esclusivamente mediante un ordine di vendita o di pagamento oppure attraverso l'emissione di un assegno presso la succursale nella quale è tenuto il conto. Gli importi in valuta estera vengono accreditati o addebitati in franchi svizzeri, tranne nel caso in cui il cliente detenga un conto nella valuta estera in questione o impartisca tempestivamente alla banca istruzioni diverse.

Le conversioni da una valuta all'altra vengono effettuate all'atto dell'elaborazione ad opera della banca, secondo i corsi di cambio pubblicati da quest'ultima per la modalità di pagamento selezionata. Il cliente si assume eventuali rischi di perdita (ad es. in caso di rifiuto della transazione e riaccredito, guasto informatico e/o sospensioni delle negoziazioni a seguito di particolari condizioni del mercato).

27. Condizioni

La banca stabilisce prezzi e condizioni (ad es. tassi debitori e creditori o margini di interesse, commissioni, spese, condizioni di prelievo comprese le limitazioni ai prelievi tramite scaglionamento o ai termini di disdetta, corsi di conversione per le valute estere). Sulla base di mutate condizioni del mercato o di variazioni dei costi, la banca può modificare in qualsiasi momento i prezzi e le condizioni o introdurne di nuovi, in particolare gli interessi negativi (interessi di segno negativo addebitati sull' avere in conto del cliente).

La banca informa in merito alle variazioni dei prezzi e delle condizioni tramite posta, sito Internet, nelle zone clienti della banca stessa o in altra forma appropriata. In casi motivati, la modifica avviene senza preavviso. In seguito alla comunicazione della modifica, il cliente è libero di disdire per iscritto il servizio interessato dalla variazione. Le nuove commissioni o i nuovi prezzi o gli aumenti degli stessi si considerano accettati se il cliente non provvede alla disdetta del servizio o del prodotto in questione entro 30 giorni dalla comunicazione. I costi di terzi sostenuti dalla banca nell'ambito dell'attività svolta per conto del cliente vengono addebitati a quest'ultimo.

28. Traffico dei pagamenti in contanti

La banca è autorizzata, indipendentemente dalle condizioni definite, a limitare o rifiutare in qualsiasi momento versamenti o pagamenti in contanti riferiti al singolo caso senza addurre alcuna motivazione.

29. Traffico dei pagamenti

La banca esegue un ordine di pagamento se sono presenti le informazioni da essa richieste, se al momento dell'addebito il cliente dispone di un avere o di un limite di credito liberamente disponibile (almeno pari all'ammontare dell'ordine di pagamento) e se non sussistono disposizioni di legge o normative, ordinanze emanate da autorità, sanzioni nazionali o internazionali o altri divieti e limitazioni contrari all'esecuzione.

Il cliente prende atto che un ordine di pagamento eseguito può essere respinto, in particolare dalla banca ricevente o da una banca corrispondente, senza che ne vengano adottati i motivi.

I pagamenti in entrata che presentano informazioni mancanti, errate o poco chiare o che in seguito al confronto con i dati in possesso della banca evidenziano elementi contraddittori possono essere respinti dalla banca. I pagamenti in entrata possono essere respinti anche per altri motivi (ad es. relazione d'affari liquidata, disposizioni di legge o normative, ordinanze emanate da autorità o sanzioni nazio-

nali o internazionali), sempre che non sussista alcun obbligo di bloccare il pagamento stesso. In tali circostanze la banca è autorizzata a comunicare a tutte le parti coinvolte (incl. il mittente del pagamento) il motivo del mancato accredito.

Indipendentemente dalla valuta, l'accredito o l'addebito avvengono sul conto indicato nel bonifico e nella valuta del conto stesso.

Se un pagamento non viene eseguito o viene respinto e l'importo è già stato addebitato, la banca riaccredita la somma sul conto in questione. La banca è libera di eseguire nuovamente e in autonomia l'ordine di pagamento una volta risolto il motivo che ha portato alla mancata esecuzione o al rifiuto. La banca non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono derivare dalla mancata esecuzione, dal rifiuto o da una nuova esecuzione dell'ordine di pagamento.

30. Cambiali, assegni e titoli analoghi

La banca ha il diritto di riaddebitare cambiali, assegni e altri titoli analoghi scontati o accreditati, qualora risultino non pagati. Ciononostante, la banca conserva le proprie pretese al pagamento, derivanti dal diritto cambiario e dell'assegno bancario o altri, per l'importo totale delle cambiali e degli assegni, crediti accessori compresi, nei confronti di qualsiasi obbligato in virtù di tali titoli, fino alla copertura del saldo debitore. I danni correlati all'incasso di cambiali, assegni o titoli analoghi falsi o falsificati, che sono da ricondursi alla violazione degli obblighi di diligenza del cliente, sono a carico del cliente stesso. La banca adotta opportune misure per individuare e impedire attività fraudolente. Se non opera in tal senso con la diligenza consueta nella prassi di settore, la banca si assume i danni che ne derivano.

31. Comunicazioni in formato elettronico

Nella domanda di apertura viene indicato se le comunicazioni da parte della banca avvengono in forma cartacea o in formato elettronico. Sottoscrivendo tale domanda, il cliente riconosce espressamente che le comunicazioni cartacee e in formato elettronico o in altra forma sono vincolanti in egual misura e che con esse la banca ha adempiuto al proprio obbligo di comunicazione e di rendiconto nei confronti del cliente. I documenti in formato elettronico relativi al conto si intendono recapitati non appena risultano consultabili dal cliente sul portale clienti. Successivamente rimangono disponibili per almeno un anno. Il cliente è il solo responsabile della conservazione dei documenti. Il cliente prende atto e accetta che la banca può limitare l'accesso al conto e al deposito gestiti in modalità elettronica al di fuori della Svizzera in virtù di disposizioni estere.

32. Registrazioni effettuate nel contesto dei canali di comunicazione e presso i locali della banca

Il cliente acconsente che la banca, con o senza preavviso, effettui registrazioni e videoregistrazioni di ogni comunicazione (conversazioni telefoniche e comunicazioni avvenute tramite i canali elettronici) nonché nell'area dei distributori automatici di banconote e nei locali della banca (incl. le sedi mobili e temporanee), e che possa memorizzare le registrazioni effettuate. La banca è autorizzata a utilizzare le registrazioni ai fini della garanzia della qualità, dell'adempimento di disposizioni di legge e normative e per scopi probatori.

33. Diritto di pegno e di compensazione

In caso di debiti del cliente nei confronti della banca, a quest'ultima spetta un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali custoditi per conto del cliente presso una qualsiasi succursale della banca stessa o altrove. Ciò vale anche per crediti e prestiti accordati con speciali garanzie o anche senza garanzie. La banca è autorizzata a procedere, secondo il suo libero apprezzamento, al realizzo forzoso o mediante trattativa privata dei pegni in caso di mora del cliente.

In relazione alle pretese esistenti nei suoi confronti, la banca vanta un diritto di compensazione, a prescindere dalla data di scadenza o dalla valuta dei propri crediti.

34. Raccomandazioni, consigli e ulteriori informazioni

La banca non risponde per eventuali danni derivanti da consigli, raccomandazioni o ulteriori informazioni da essa forniti al cliente, a meno che non sia imputabile alla banca una comprovata colpa grave.

La banca non fornisce al cliente alcuna consulenza e non ha alcun obbligo di informazione, verifica e accertamento per affermare se un prodotto o un servizio sia per lui appropriato o adeguato. Sono fatti salvi altri eventuali accordi scritti.

35. Nessuna consulenza legale o fiscale

La banca non fornisce alcuna consulenza legale o fiscale nel contesto della relazione d'affari. In particolare, la consulenza o le informazioni fornite dalla banca non si riferiscono alla situazione del cliente dal punto di vista del diritto fiscale né alle conseguenze fiscali per il cliente legate a investimenti, prodotti e servizi. La banca non è obbligata, nello specifico, a considerare la situazione fiscale del cliente. Il cliente riconosce che la banca non risponde per le conseguenze fiscali legate alle sue azioni o a eventuali informazioni da essa fornite. La totalità degli obblighi fiscali derivanti dalla relazione d'affari con il cliente è a carico di quest'ultimo. La banca è autorizzata, senza previo consenso del cliente, a trattenere e versare le imposte, se previsto dalla legge e/o da specifiche normative.

Qualora sorgano dubbi al riguardo, il cliente è tenuto a consultare personalmente un consulente in materia fiscale.

36. Osservanza delle leggi

Il cliente è obbligato a osservare le prescrizioni di legge e normative nazionali e internazionali, in particolare quelle relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le disposizioni in materia di diritto penale e quelle previste dal diritto fiscale a lui applicabili. Qualora violi queste disposizioni, il cliente è tenuto a sostenere i costi relativi a eventuali accertamenti e le spese della banca e a mantenere indenne quest'ultima.

Il cliente prende atto che durante l'apertura della relazione d'affari o nel corso di essa possono presentarsi circostanze per cui la banca è obbligata per legge a effettuare accertamenti in merito alla relazione d'affari o a una transazione, a bloccare i valori patrimoniali, a segnalare la relazione d'affari a un'autorità competente o a interromperla oppure a non eseguire determinate transazioni. Il cliente ha l'obbligo di fornire alla banca, su richiesta, informazioni veritiere di cui essa necessita per adempiere ai propri obblighi di accertamento e notifica previsti dalla legge.

La banca può adottare misure volte all'osservanza e/o all'attuazione di disposizioni di legge o normative, accordi internazionali, sanzioni, al corretto svolgimento della relazione d'affari nonché per altri motivi di compliance e sicurezza interni o esterni. In particolare, la banca può ridurre la disponibilità dei servizi nonché limitare o negare i diritti di disposizione del cliente senza addurre alcuna motivazione.

37. Esternalizzazione di settori d'attività

Il cliente prende atto che la banca può esternalizzare a terzi singoli settori d'attività (ad es. informatica, custodia ed elaborazione dei dati, gestione dei rischi, compliance, traffico dei pagamenti, gestione dei titoli e revisione interna). Tutti i prestatori di servizi esterni sono vincolati a obblighi di riservatezza. La banca risponde sia per le loro azioni che per le proprie.

38. Segreto bancario e protezione dei dati

La banca è vincolata al segreto bancario svizzero e alla legislazione in materia di protezione dei dati. Sono fatte salve le eccezioni e limitazioni riportate di seguito.

38.1 Esonero dal segreto bancario

Il cliente esonera la banca dal proprio obbligo di segretezza e rinuncia al segreto bancario, nella misura in cui ciò sia necessario a salvaguardare interessi legittimi della banca stessa, in particolare nei seguenti casi:

- in caso di adempimento degli obblighi di informazione o di accertamento della banca previsti dalla legge o dal diritto prudenziale
- per la richiesta a terzi di informazioni necessarie per poter aprire e gestire la relazione d'affari
- nella misura in cui ciò sia necessario per eseguire un servizio
- in caso di verifica della solvibilità e di ricerche da parte della banca presso uffici d'informazione sui crediti e autorità
- per garantire o far valere pretese della banca nei confronti del cliente e la realizzazione di garanzie del cliente o di terzi (purché

le garanzie di terzi siano state costituite per pretese nei confronti dei clienti)

- in caso di incasso di crediti della banca nei confronti del cliente
- per tutelare il cliente in caso di indizi di reato ai danni di quest'ultimo
- in caso di ricerche di aventi diritto in presenza di averi senza contatto o non rivendicati
- nei confronti degli eredi in seguito al decesso del cliente
- in caso di esternalizzazione di settori d'attività e, in tale contesto, per la trasmissione di dati del cliente a terzi incaricati
- nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare interessi legittimi della banca
- per la difesa da pretese, comprese sanzioni, nei confronti della banca
- per la denuncia di un reato commesso ai danni della banca
- in caso di controversie giuridiche tra la banca e il cliente

38.2 Protezione dei dati e segreto bancario nell'ambito della fornitura transfrontaliera di servizi

Il cliente prende atto che i dati trasmessi all'estero nell'ambito dei servizi transfrontalieri non sono più protetti dal diritto svizzero. Il cliente rinuncia espressamente al segreto bancario in misura dei dati divulgati. Il cliente è consapevole e accetta che i destinatari dei dati non sono soggetti al segreto bancario svizzero né alla legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e che la banca non ha alcun controllo sull'utilizzo dei dati trasmessi. Alcune leggi e normative estere possono prevedere l'invio di tali dati ad autorità o a terzi, specialmente nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché della lotta contro i reati fiscali.

Il cliente garantisce di aver ottenuto il consenso di terzi eventualmente coinvolti nella relazione d'affari, come ad es. aventi diritti economico o mandatarî, e autorizza la banca alla divulgazione a loro nome.

38.3 Divulgazione riferita a transazioni e servizi

Il cliente acconsente che nell'ambito del traffico dei pagamenti i dati dell'ordinante (nome, numero di conto e indirizzo, eventualmente data e luogo di nascita e/o numero d'identità nazionale) vengano divulgati, nel caso di un ordine di pagamento nazionale o internazionale, alle parti coinvolte (ad es. banche corrispondenti nazionali ed estere, banca ricevente, gestore di sistemi, come SIX Interbank Clearing o SWIFT) e ai beneficiari entro i confini nazionali e all'estero. In determinate circostanze, questi dati devono essere trasmessi a terzi incaricati in altri Paesi.

Gli strumenti finanziari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione soggiacciono alle regole di quest'ultima come pure al diritto del Paese in cui si trova la sede di negoziazione stessa.

Affinché la banca possa eseguire operazioni sui mercati finanziari o in valuta estera per conto del cliente, in determinate circostanze il diritto applicabile richiede la divulgazione dei dati in relazione al cliente o a terzi. La banca è quindi autorizzata a divulgare tali dati, nella misura in cui la divulgazione sia necessaria ai fini della prestazione di servizi e dell'osservanza di leggi nazionali ed estere, condizioni contrattuali, regolamentazioni, prescrizioni, pratiche aziendali e commerciali o standard in materia di compliance. Questi obblighi di divulgazione variano a seconda dei singoli ordinamenti giuridici e riguardano ad es.:

- lo scambio di dati con il commerciante dei relativi strumenti finanziari/la sede di negoziazione nell'ambito dell'esecuzione di operazioni al riguardo
- le richieste di informazioni di un'azienda estera sui suoi azionisti
- le richieste di informazioni circa una transazione di un gestore di un'infrastruttura del mercato finanziario
- le richieste di informazioni di un'autorità estera circa strumenti finanziari e valute che vengono emessi, negoziati, conteggiati, gestiti o custoditi nel Paese in cui ha sede l'autorità stessa.

Il cliente autorizza la banca a divulgare le informazioni per le quali essa ha l'obbligo di divulgazione o che essa ritiene indispensabili, in particolare

- l'ordinante di una determinata transazione
- il titolare di un conto o deposito

- gli aventi diritto economico nei confronti dei valori patrimoniali di un conto o deposito
- le persone con diritto di firma sul conto o deposito
- le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto in relazione ai valori patrimoniali custoditi nel deposito

38.4 Profili cliente e decisioni individuali automatizzate

La banca può memorizzare dati relativi ai clienti e dati di fonti terze ed elaborarli in modo automatizzato e mediante mezzi tecnologici in modo da ricavarne dei profili. In questa analisi possono confluire informazioni sulla persona, sulla situazione economica o su caratteristiche personali. I dati elaborati comprendono in particolare dati relativi ai clienti (ad es. nome, domicilio, data di nascita, stato di famiglia), dati finanziari (ad es. dati patrimoniali, prodotti stipulati, transazioni inerenti al conto e al deposito e dati relativi al traffico dei pagamenti) ed esigenze dei clienti. La banca può creare questi profili in particolare per migliorare i propri servizi, sottoporre al cliente offerte rispondenti alle sue esigenze o per finalità di marketing. La banca utilizza questi profili anche per scopi di compliance e di gestione dei rischi.

Questi profili possono anche portare a una decisione individuale automatizzata, vale a dire una decisione che viene presa senza l'intervento di un collaboratore della banca.

Il cliente acconsente in tale contesto all'elaborazione dei dati.

39. Disdetta

La banca e il cliente, con riserva di accordi speciali e condizioni di disdetta specifiche, possono disdire in qualsiasi momento la relazione d'affari e singoli servizi o prodotti, tenendo conto dei limiti di prelievo. Se in caso di disdetta il cliente supera i limiti di prelievo, deve versare alla banca una commissione per mancata osservanza dei termini di disdetta. La banca può annullare i crediti promessi o utilizzati e richiedere prontamente al cliente gli averi con scadenza immediata.

Se il cliente omette di comunicare alla banca, anche in seguito a un'adeguata proroga concessa da quest'ultima, su quale conto o deposito a lui intestato presso un altro intermediario finanziario vadano trasferiti i valori patrimoniali o gli averi da lui detenuti presso la banca, quest'ultima può limitare in toto o in parte la possibilità di disporre dei valori patrimoniali finché il cliente non abbia ottemperato alla summenzionata richiesta. In alternativa, la banca può sciogliere la relazione d'affari e singoli servizi o prodotti e liberarsi dei valori patrimoniali e degli averi depositati presso di essa trasferendoli nel luogo designato dal giudice o inviarli sotto forma di assegno all'ultimo indirizzo di corrispondenza comunicato dal cliente.

I costi generati a seguito della disdetta sono a carico del cliente.

La suddetta disposizione trova applicazione indipendentemente dal fatto che il cliente o la banca disdica la relazione d'affari oppure singoli servizi o prodotti. Il cliente si assume la responsabilità esclusiva dei danni derivanti ed esonera la banca, nella misura in cui la legge lo consenta, da ogni responsabilità al riguardo.

40. Diritto applicabile e foro competente

Tutte le relazioni giuridiche tra il cliente e la banca, in particolare anche la questione relativa alla loro validità ed efficacia giuridica, sono disciplinate esclusivamente dal diritto materiale svizzero, ad esclusione delle disposizioni del diritto privato internazionale e in materia di collisione. Luogo di adempimento, luogo di esecuzione per i clienti con domicilio / sede aziendale all'estero e foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è la sede della banca. La banca ha comunque il diritto di citare in giudizio il cliente anche presso il tribunale competente del rispettivo domicilio o della rispettiva sede aziendale o presso qualsiasi altro tribunale competente. Sono fatte salve eventuali disposizioni di legge vincolanti.

41. Modifiche delle Condizioni generali

La banca si riserva di modificare le Condizioni generali in qualsiasi momento. Le variazioni vengono comunicate al cliente per posta, sul sito Internet della banca, nelle zone clienti della banca o in altra forma appropriata. In assenza di contestazioni scritte da parte del cliente entro il termine di 30 giorni, le modifiche si considerano accettate. In seguito alla comunicazione della modifica, il cliente è libero di disdire per iscritto i servizi interessati dalla variazione. Analogamente la

banca può modificare anche altri accordi conclusi con il cliente, salvo diversamente previsto in questi ultimi.

Zurigo, edizione 2021